

REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1990

che indice una gara per la fornitura gratuita di olio d'oliva alla Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento spagnolo ha acquistato vari quantitativi di olio d'oliva vergine e di olio d'oliva vergine lampante;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 2 bis del regolamento n. 136/66/CEE, può essere decisa la cessione gratuita di olio d'oliva all'intervento, nell'ambito di operazioni puntuali di aiuti d'emergenza;

considerando che la Polonia si trova attualmente nelle condizioni previste per poter beneficiare di aiuti urgenti; che si rende pertanto necessaria la cessione gratuita a questo paese di olio d'oliva per usi alimentari; che si devono definire le condizioni di raffinazione, di condizionamento e di trasporto a destinazione della merce; che la procedura di gara appare la più adeguata per realizzare tali operazioni senza discriminazioni ed alle migliori condizioni economiche possibili; che, a tal fine, è d'uopo prendere in considerazione il disposto del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁷⁾;

considerando che è opportuno accertarsi che l'olio venga effettivamente fornito alla Polonia; che si devono stabilire le prove specifiche da addurre per comprovare l'importazione in tale paese, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽⁸⁾,

modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1615/90 ⁽⁹⁾;

considerando che si tratta di una cessione gratuita; che l'olio esportato in virtù del presente regolamento non deve pertanto usufruire né della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, né dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento;

considerando che l'applicazione degli importi compensativi monetari o degli importi compensativi adesione non è giustificata nel caso della fornitura gratuita di olio d'oliva alla Polonia;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono disciplinati del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1682/90 ⁽¹¹⁾; che si rendono opportune alcune aggiunte all'allegato di detto regolamento, riguardante le diciture da apporre;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2669/89 della Commissione ⁽¹²⁾ ha indetto una gara per la fornitura gratuita di 5 000 t di olio d'oliva alla Polonia; che a causa delle condizioni di trasporto della merce il quantitativo consegnato alle autorità polacche si è rivelato inferiore a quello aggiudicato; che è opportuno indire una gara per la fornitura dei quantitativi mancanti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo, Servicio nacional de productos agrarios, in appresso denominato « SENPA », indice una gara, conformemente al disposto del presente regolamento, per la fornitura gratuita alla Polonia di 240 t di olio d'oliva, quale definito al punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Nel quadro della presente gara, l'organismo o gli organismi d'intervento cederanno gratuitamente, secondo le modalità sotto definite, le materie prime necessarie per produrre le 240 t di olio d'oliva:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 157 del 22. 6. 1990, pag. 26.

⁽¹²⁾ GU n. L 257 del 2. 9. 1989, pag. 20.